

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 04/ ottobre-novembre 2012

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Tribunale di Milano: Discriminatorio il comportamento omissivo del Ministero del Lavoro e della Salute per non aver adottato il decreto per l'iscrizione volontaria al SSN degli stranieri ultra65enni ricongiunti
2. Tribunale di Trieste: Discriminatoria e contraria alla libera circolazione l'anzianità di residenza richiesta dalla legislazione regionale del FVG per l'accesso al 'fondo locazioni'
3. Tribunale di Verona: I lungo soggiornanti hanno diritto all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi
4. Tribunale di Milano: I cittadini stranieri di Paesi terzi non membri UE non possono essere esclusi dai concorsi pubblici
5. L'UNAR chiede all'ASL di Olbia di consentire anche agli infermieri di Paesi terzi non membri UE la partecipazione al concorso pubblico
6. Lettera di ASGI al Ministero dell'Istruzione sull'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE dal concorso per il reclutamento di personale docente
7. Accesso degli stranieri al Pubblico impiego: alcuni Comuni del fiorentino esaminano la questione a seguito delle azioni legali e degli interventi della locale antenna territoriale ASGI antidiscriminazioni.
8. Parere dell'ASGI sulla delibera del Comune di Mondovì che prevede l'obbligatoria verifica della conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri che intendono avviare un'attività commerciale
9. A seguito dell'azione giudiziaria antidiscriminazione di ASGI e APN, il Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) revoca l'ordinanza discriminatoria in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri
10. Corte Costituzionale: Inammissibile il ricorso del Governo contro la legge regionale sul welfare n. 16/2011. Comunicato stampa di ASGI
11. Admiral Insurance (gruppo EUI Limited) non differenzierà più le tariffe delle polizze RCAuto secondo la nazionalità dei contraenti Soluzione extragiudiziale alla causa anti-discriminazione promossa da ASGI
12. Amnesty International e European Roma Rights Centre sostengono l'azione legale promossa da Associazione 21 luglio e ASGI sul caso del 'campo nomadi' "La Barbuta" di Roma.

Notizie in breve sulle attività delle antenne antidiscriminazioni dell'ASGI

NORMATIVA ITALIANA

1. Accordo di integrazione: circolare del Ministero dell'Interno detta disposizioni operative sulla formazione dello straniero e il riconoscimento dei crediti formativi per la conoscenza della lingua italiana
2. Carta Blu UE: nota del Ministero dell'Interno sulle modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritto antidiscriminatorio

L'esclusione dalle assunzioni dei lavoratori iscritti alla FIOM a Pomigliano costituisce una discriminazione per motivi di "convinzioni personali" vietata dalla direttiva europea n. 2000/78

NEWS ITALIA

Rinviata alla Corte Costituzionale la legge della Provincia autonoma di Trento sulla tutela delle persone non autosufficienti

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. Rapporti dell'Agenzia europea sui diritti fondamentali (FRA) sull'accesso alla giustizia nei casi di discriminazione e sull'assistenza alle vittime di 'crimini di odio'

2. **Rapporto di Migration Policy Group/European Web-site on Integration sull'accesso alla cittadinanza nei Paesi UE**
3. **Rapporto di Roma Education Fund sui processi di inclusione dei Rom in Italia**

LIBRI, RIVISTE E MATERIALI DI STUDIO

FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

I materiali del seminario di formazione ASGI per avvocati, consulenti legali, operatori sociali e del volontariato:
LA TUTELA DALLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA NAZIONALITA', SUL FATTORE ETNICO RAZZIALE E/O SUL CREDO RELIGIOSO. Il diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo: Aspetti sostanziali e processuali. Milano, 30 nov.- 1 dic. 2012.

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Discriminatorio il comportamento omissivo del Ministero del Lavoro e della Salute per non aver adottato il decreto per l'iscrizione volontaria al SSN degli stranieri ultra65enni ricongiunti

Accolta l'azione giudiziaria antidiscriminazione di ASGI, NAGA, APN e ANOLF.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dd. 5 dicembre 2012 (proc. RG 1347/2012) è scaricabile al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_05122012.pdf

Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con ordinanza depositata il 5 dicembre 2012, ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze consistita nella mancata adozione del decreto previsto dall'art. 34 d.lgs. n. 286/98, con il quale doveva essere stabilito l'ammontare del contributo richiesto ai fini dell'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dei cittadini di Paesi terzi non membri dell'UE ultrasessantacinquenni ricongiuntisi in Italia con i loro familiari.

La vicenda trae origine da uno dei decreti varati dal precedente governo "Berlusconi", il d.lgs. 3 ottobre 2008, n. 160, il cui art. 1, comma 1 lett. d) ha previsto per gli stranieri ultrasessantacinquenni ricongiuntisi con i loro familiari già soggiornanti in Italia la condizione delle copertura sanitaria privata ovvero dell'iscrizione volontaria al SSN previo pagamento di un contributo fissato da un apposito decreto del Ministero del Lavoro e della Sanità, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno in Italia, facendo venir meno quindi il diritto all'iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN previsto in precedenza.

La nota del Ministero del Lavoro e della Salute dd. 4 maggio 2009 (reperibile al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&id=802&l=it) ha precisato che le nuove disposizioni non potevano trovare applicazione retroattiva e dunque dovevano riferirsi ai soli stranieri di età superiore ai 65 anni, in possesso del visto o nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dopo il 5 novembre 2008, mentre coloro cui era stato rilasciato un visto per riunificazione familiare prima di quella data, conservavano il diritto all'iscrizione obbligatoria al SSR o alla conservazione dell'iscrizione obbligatoria pregressa, anche in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

Nonostante la norma di legge fissava la scadenza del 30 ottobre 2008, nei quattro anni trascorsi dall'entrata in vigore della nuova normativa, il Ministero del Lavoro e della Salute e quello dell'Economia e delle Finanze non hanno mai provveduto all'emanazione del decreto che doveva fissare l'ammontare del contributo ai fini dell'iscrizione volontaria al SSN, costringendo gli interessati a rivolgersi al mercato delle assicurazioni private per acquisire la copertura sanitaria richiesta ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno.

La mancata adozione del decreto ha prodotto significativi disagi agli anziani immigrati 'ricongiunti' e alle loro famiglie, non solo per l'onerosità dei premi assicurativi richiesti dalle compagnie private, ma anche per la più limitata copertura assicurativa offerta rispetto a quella garantita dal SSN, con l'esclusione delle prestazioni mediche 'di base', delle prestazioni farmacologiche e di trattamenti terapeutici.

A fronte di tali disagi, solo due regioni italiane, l'Emilia-Romagna ed il Veneto, hanno provveduto di loro iniziativa, in mancanza del decreto ministeriale, ad emanare provvedimenti amministrativi ad hoc prevedendo un contributo forfetario annuale e non frazionabile pari a 387 euro per l'iscrizione al SSN degli anziani stranieri ricongiuntisi (si veda in proposito circolare Regione Emilia Romagna 23/7/2010, reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/circolare_er_23072010_sanita_65enni.pdf).

La Regione Lombardia non aveva fatto altrettanto e nei mesi scorsi i genitori ultra 65enni di cittadini stranieri cui si sono ricongiunti, si erano visti negata dalle competenti sedi Asl in Lombardia l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Le associazioni Naga, ASGI, Avvocati per Niente, con l'intervento di CISL-Anolf, hanno presentato un ricorso/azione civile antidiscriminazione contro questo diniego e tale ricorso ha trovato accoglimento.

Il giudice del lavoro di Milano ha innanzitutto evidenziato che tra le condotte discriminatorie astrattamente sanzionabili rientrano anche i comportamenti omissivi che determinano un trattamento sfavorevole e svantaggioso. Il trattamento di svantaggio e di disfavore prodotto dalla mancata decretazione ministeriale, in questo caso è consistente nel fatto che gli anziani stranieri ricongiuntisi, dovendosi affidare unicamente alle coperture sanitarie offerte dalle compagnie assicurative private, finiscono per usufruire di una tutela sanitaria inadeguata a soddisfare le esigenze, inferiore e nettamente parziale rispetto a quella garantita ai cittadini italiani, ma anche agli altri stranieri legittimamente soggiornanti.

Il giudice del lavoro di Milano ha affermato come rientri entro l'ambito di discrezionalità politica la scelta del legislatore di rendere onerosa e non gratuita l'iscrizione al SSN degli stranieri 'ricongiunti', alla luce dei principi del buon funzionamento della PA e della ricerca dei necessari "equilibri" nella gestione della finanza pubblica. Ciò nonostante, nel momento in cui la legge conferisce al cittadino straniero interessato dalla procedura di ricongiungimento familiare il diritto ad iscriversi al SSN, a titolo oneroso, godendo quindi di una copertura sanitaria completa alla pari dei cittadini e degli altri stranieri regolarmente soggiornanti, tale diritto non può essere 'sterilizzato' in via amministrativa per l'omissione della P.A. medesima senza con questo determinare i presupposti della 'discriminazione'.

Alla luce dei principi generali di derivazione comunitaria per cui i rimedi alla discriminazione debbono essere effettivi, proporzionati e dissuasivi (art. 15 direttiva n. 2000/43), il giudice ha dunque ordinato alla Regione Lombardia di rendere possibile l'iscrizione al SSN dei soggetti ricorrenti a fronte del versamento di un contributo forfetario annuale e non frazionabile, in analogia a quanto già disposto dalle Regioni Veneto e Emilia-Romagna, pari a 387 euro.

Il giudice del lavoro di Milano ha respinto invece la richiesta dei ricorrenti per il risarcimento del danno in via equitativa, posto che non sarebbero stati forniti elementi probatori e dati di fatto relativi all'esistenza stessa del danno lamentato.

Con un comunicato stampa congiunto, le associazioni promotrici del ricorso esprimono soddisfazione per l'esito del medesimo, sottolineando come l'ordinanza del giudice abbia evidenziato che *"Il comportamento posto in essere da Regione Lombardia e Ministero della Salute è illegittimo e configura una discriminazione a danno dei cittadini stranieri dal momento che non è rispettato il principio costituzionale che sancisce la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e che solo ai ricorrenti è stata radicalmente preclusa la possibilità di iscrizione al SSN: il principio di parità previsto dalla legge è dunque violato"*. *"Oggi il Tribunale di Milano ci ha dato ragione – proseguono nel comunicato ASGI, NAGA, APN, ANOLF- dichiarando la natura discriminatoria*

della tenuta condotta dai Ministeri, vista la mancata adozione dei decreti previsti e ha ordinato alla Regione Lombardia di rendere possibile l'iscrizione al SSN per i ricorrenti tramite il pagamento di un contributo forfettario previsto da altre regioni. Ci auguriamo che questo possa essere considerato un precedente per tutti i cittadini nelle loro condizioni e che il diritto all'accesso alle cure non sia più violato in Lombardia"- concludono i ricorrenti.

2. Tribunale di Trieste: Discriminatoria e contraria alla libera circolazione l'anzianità di residenza prevista dalla legislazione regionale del FVG per l'accesso al 'fondo locazioni'. Il giudice di Trieste ordina il risarcimento del danno a favore di quattordici famiglie rumene che erano state escluse dalla graduatoria.

L'ordinanza del Tribunale di Trieste, sez. civile. dd. 24.11.2012 (R.G. 64/2012), può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_ts_ord_64_12.pdf

Una nuova ordinanza del Tribunale di Trieste va a sottolineare il carattere discriminatorio e contrario al diritto dell'Unione europea della legislazione regionale del Friuli-Venezia Giulia in materia di prestazioni di welfare, in vigore fino alle modifiche intervenute con la l.r. FVG n. 16/2011, e che era fondata sul requisito di anzianità di residenza. Con l'ordinanza dd. 24 novembre 2012 (R.G. 64/2012), il giudice del Tribunale di Trieste ha dichiarato la natura discriminatoria del comportamento messo in atto da Comune di Trieste e Regione FVG nell'indire nell'aprile 2010 un bando di concorso per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni, previsti dall'art. 12 della L.r. del FVG n. 6/2003, subordinandoli ad un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia per effetto degli art. 4 e 5 della legge regionale fvg n. 18/2009.

Per quattordici dei diciassette ricorrenti di nazionalità rumena, il giudice di Trieste ha accolto il ricorso riconoscendo che il requisito di anzianità di residenza costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall'ordinamento dell'Unione europea, in quanto contrario al principio di libertà di circolazione dei cittadini di altri Paesi membri dell'UE e a quello di parità di trattamento previsto a favore non solo dei cittadini comunitari, ma anche di altre categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell'UE, ma ugualmente protetti da specifiche norme di diritto europeo (i titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria).

Il giudice ha accolto tutti i rilievi mossi dai ricorrenti, riconoscendo che un criterio di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata su basi di nazionalità perché può essere soddisfatto proporzionalmente in misura maggiore dai cittadini nazionali piuttosto che da quelli migranti per ovvie ragioni di un minore radicamento sul territorio dei secondi, così come più volte sostenuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea. Inoltre, tale discriminazione indiretta non può ritenersi sorretta da una valida causa giustificatrice, in quanto l'unica finalità obiettiva adottata dal legislatore regionale, quella del contenimento della spesa pubblica, non può legittimare la limitazione alla fruizione di diritti fondamentali collegati alla cittadinanza europea.

Dalla constatazione della illegittimità del criterio di anzianità di residenza previsto dalla normativa regionale, il giudice ha concluso che il Comune di Trieste e la Regione FVG sono tenuti, in via solidale, a risarcire ai ricorrenti il danno patrimoniale subito, versando loro le somme di cui avrebbero beneficiato se non fossero stati ingiustamente esclusi dalla graduatoria per l'applicazione del criterio discriminatorio.

Sebbene il bando per l'assegnazione dei contributi sia stato indetto dal Comune di Trieste, il giudice ha riconosciuto pienamente la corresponsabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia nella discriminazione perpetrata, in qualità di ente amministratore coinvolto nel procedimento. Questo in quanto la Regione FVG non solo non ha esercitato il dovere di disapplicazione della propria normativa discriminatoria, ma anzi, emanando un regolamento applicativo della normativa regionale contenente il requisito discriminatorio, ha dato istruzioni agli enti locali di effettuare la discriminazione vietata dal diritto europeo. Di conseguenza, la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata condannata ai sensi dell'art. 2 ultimo comma della direttiva n. 2000/43/CE che assimila all'atto discriminatorio anche l'ordine di discriminare. Comune di Trieste e Regione Friuli-Venezia Giulia sono state condannate pure al pagamento delle spese legali.

Si ricorda che anche a seguito di pronunce di diversi tribunali locali del FVG, nonché di un procedimento di infrazione del diritto UE che era stato aperto dalla Commissione europea, il legislatore regionale del FVG, con la l.r. n. 16/2011, ha mutato la propria normativa in materia di welfare, sostituendo il requisito di anzianità di residenza decennale ai fini dell'accesso al 'fondo locazione', così come di altre provvidenze, con un requisito di anzianità di residenza di due anni nel territorio della Regione FVG per i cittadini italiani, di altri Stati membri UE e di Stati terzi protetti dal diritto UE (lungo soggiornanti, rifugiati), unitamente ad un requisito di soggiorno quinquennale in Italia per gli altri cittadini di Stati terzi non membri dell'UE. Il Governo italiano aveva impugnato tale normativa dinanzi alla Corte Costituzionale, ma quest'ultima recentemente, nel corso dell'udienza tenutasi il 6 novembre scorso, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato tardivamente (si veda al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2451&l=it).

3. Tribunale di Verona: I lungo soggiornanti hanno diritto all'assegno INPS per i nuclei familiari numerosi

I Comuni italiani e l' INPS devono applicare la direttiva europea 109/2003.

La sentenza del Tribunale di Verona, sez. lavoro, n. 564/12 dd. 17.10.2012, può essere scaricata al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_verona_sent_564_12.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, con sentenza n. 564/12 dd. 17.10.2012, ha accertato la natura discriminatoria della condotta tenuta dal Comune di Verona e dall'INPS nei confronti di una cittadina di nazionalità marocchina, titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e madre di tre figli minori, consistente nel diniego alla concessione ed erogazione dell'assegno ai nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all'art. 65 della L. n. 448/1998.

Sebbene nel corso del procedimento, il Comune di Verona abbia concesso la prestazione, così facendo cessare la materia del contendere in ordine alle domande dirette ad ottenere la medesima, il Tribunale di Verona ha voluto ugualmente pronunciarsi nel merito, riguardo all'accertamento della condotta discriminatoria e alla rifusione delle spese legali, imputate alla parte convenuta, ovvero INPS e Comune di Verona, in base al consolidato principio della "soccumbenza virtuale".

Il giudice del Tribunale di Verona ha così affermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell'assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta nell'art. 11 c. 1 e 4 della direttiva europea n. 2003/109/CE. Il giudice di Verona ha fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al

principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura ‘non essenziale’, né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente sull’ambiguo inciso “salvo diversamente disposto” contenuto nell’art. 9 comma 12, lett. c) del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale...salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”). Secondo il giudice di Verona, infatti, “non è ipotizzabile che il legislatore nazionale, nel fissare un principio di parità di trattamento di portata generale, abbia inteso mantenere in vita tutte le restrizioni comportanti oggettive disparità di trattamento che erano previste nella legislazione precedente”. In altri termini, così come indicato da una giurisprudenza ormai consolidata (si vedano tra le più recenti: Tribunale di Genova dd. 24 settembre 2012, scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_genova_ord_24092012.pdf, Tribunale di Tortona dd. 22.09.2012, scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_tortona_ord_22092012.pdf e Tribunale di Milano dd. 16.07.2012, scaricabili al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2308&l=it), la normativa interna deve essere interpretata in modo conforme alla normativa comunitaria, di cui al principio di parità di trattamento della direttiva n. 109/2003, ma anche a quello contenuto nell’art. 34 della Carta di Nizza, con conseguente necessità di intendere non più operante nei confronti dei lungo soggiornanti il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria previsto dalla normativa originaria in materia di assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. Anche alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia europea, dd. 24 aprile 2012 (causa C-571/10, *Kamberaj c- Istituto per l’Edilizia Sociale della Provincia autonoma di Bolzano/Provincia autonoma di Bolzano/Bozen*), il diritto dei cittadini dei paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio della parità di trattamento nelle materie elencate dalla direttiva costituisce la regola generale ed investe un diritto fondamentale quale quello all’uguaglianza, per cui qualsiasi deroga al riguardo deve essere interpretata restrittivamente e può essere invocata unicamente qualora gli organi competenti nello Stato membro interessato per l’attuazione di tale direttiva abbiano chiaramente espresso l’intenzione di avvalersene; fatto questo non avvenuto in sede di normativa italiana di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007). Ugualmente, la sentenza *Kamberaj* ha opportunamente ricordato che le prestazioni familiari a sostegno del reddito rientrano certamente tra le prestazioni essenziali sottratte alla facoltà di deroga al principio di parità di trattamento da parte degli Stati membri, per effetto della disposizione comunitaria medesima (art. 11 c. 4 e considerando n. 13 della stessa direttiva) e comunque tra le prestazioni essenziali debbano essere ricomprese tutte quelle che rispondono alle finalità enunciate dall’art. 34 della Carta di Nizza, incluse dunque quelle prestazioni di assistenza sociale volte “a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongono di risorse sufficienti”.

Nell’ordinanza, il giudice del lavoro del Tribunale di Verona ha respinto l’eccezione di illegittimità passiva avanzata dall’INPS. Il giudice ha infatti evidenziato come i Comuni italiani, tra cui quello di Verona, negano ai cittadini di Paesi terzi non membri UE lungo soggiornanti il beneficio dell’assegno per i nuclei familiari numerosi, in ragione innanzitutto delle istruzioni contenute nelle circolari amministrative impartite dall’INPS ove si ammette l’erogazione dell’assegno soltanto ai cittadini italiani, di altri Paesi membri UE e ai rifugiati politici.

Si ringrazia per la segnalazione l’avv. Enrico Varali, del Foro di Verona e socio dell’ASGI.

4. Tribunale di Milano: I cittadini stranieri di Paesi terzi non membri UE non possono essere esclusi dai concorsi pubblici

Il giudice ordina la riapertura dei termini di ammissione ad un concorso pubblico per infermieri indetto nella Regione Marche.

L'ordinanza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, dd. 19.11.2012, può essere scaricata dal link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_19112012.pdf

Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con ordinanza depositata il 19 novembre 2012 (RG 5301/12), ha accolto il ricorso presentato congiuntamente da un' infermiera professionale di Paese terzo non membro UE e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro l'Azienda Ospedaliera di Lecco e l'Azienda Sanitaria Regionale delle Marche per aver indetto queste ultime bandi di concorso per l'assunzione di infermieri prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea, ed escludendo dunque gli infermieri di nazionalità extracomunitaria, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all'art. 9 d.lgs. n. 286/98 (lungosoggiornanti) ovvero del permesso di soggiorno per 'lavoro infermieristico' di cui all'art. 27 d.lgs. n. 286/98.

Secondo il Tribunale di Milano, l'esclusione dai rapporti di pubblico impiego degli stranieri di Paesi terzi non membri UE regolarmente soggiornanti in Italia non è legittima in quanto viene a costituire una violazione dell'art. 2 c. 3 d.lgs. n. 286/98, che dispone un principio di parità di trattamento il quale, in osservanza della citata Convenzione OIL n. 143/1975, deve estendersi anche alla fase dell'accesso al lavoro, con le uniche eccezioni di quei rapporti di impiego per i quali la condizione di cittadinanza risponda ad un obiettivo interesse dello Stato.

Accogliendo le motivazioni dei ricorrenti, il giudice del Tribunale di Milano ha fatto presente che il richiamo a norme di diritto internazionale pattizio che costituiscono parametri interposti di valutazione della legittimità costituzionale delle norme di legge interne, anche successive, può legittimare un'interpretazione costituzionalmente orientata di queste ultime, alla luce degli obblighi internazionali.

Facendo presente l'esigenza di un'interpretazione coerente del quadro normativo, anche alla luce dei criteri sanciti dal diritto dell'Unione europea e a quanto previsto dalla direttiva europea n. 109/2003 sui lungo soggiornanti, il concetto di 'interesse dello Stato' posto dalla Convenzione OIL n. 143/1975 quale condizione di legittimità per restringere l'accesso al lavoro dei lavoratori migranti di Paesi terzi, deve ritenersi limitato a quei rapporti di pubblico impiego che implicino l'esercizio di pubblici poteri, cui non appartiene la mansione degli infermieri professionali, di natura strettamente tecnica.

Sebbene l'Azienda Ospedaliera di Lecco abbia, successivamente alla proposizione del ricorso, ammesso 'con riserva' la ricorrente individuale alla procedura concorsuale, dalla quale, nelle more del procedimento giudiziario, è stato poi esclusa per il mancato superamento della prova di idoneità, il giudice non ha inteso dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto il pronunciamento conservava la sua utilità per eliminare la situazione di incertezza sulla sussistenza "ab origine" del diritto alla partecipazione al concorso dell'infermiera straniera, considerata l'ampia tutela che l'ordinamento nazionale e sopranazionale accorda alla parità di trattamento nell'accesso al lavoro.

Nel caso invece dell'altra parte convenuta, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, poiché al momento della pronuncia giudiziale le prove selettive non hanno ancora avuto inizio, il giudice ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, onde consentire agli infermieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia di presentare le loro candidature, ordinando all'Azienda sanitaria medesima di pubblicare il presente provvedimento sui siti internet.

5. L'UNAR chiede all'ASL di Olbia di consentire anche agli infermieri di Paesi terzi non membri UE la partecipazione al concorso pubblico

La presa di posizione a seguito della segnalazione dell'ASGI.

La lettera ed il parere dell'UNAR dd. 16.11.12 sul concorso pubblico per l'assunzione di collaboratori sanitari (infermieri) indetto dall'ASL di Olbia, può essere scaricato al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_concorso_olbia.pdf

Con una lettera ed un parere inviati il 16 novembre, l'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) ha chiesto alla Direzione dell'Azienda Sanitaria Locale di Olbia (OT) di ammettere al concorso pubblico indetto per l'assunzione di n. 110 collaboratori professionali sanitari (infermieri), gli infermieri extracomunitari regolarmente soggiornanti che ne faranno richiesta, prorogando i termini di scadenza (22 novembre) al fine di chiarire espressamente che anche gli infermieri di nazionalità extracomunitaria possono parteciparvi.

La presa di posizione dell'Autorità nazionale anti-discriminazioni, costituita ai sensi della direttiva europea n. 2000/43/CE, trae origine dalla segnalazione effettuata dal Servizio anti-discriminazioni dell'ASGI. Secondo l'ASGI, la formula utilizzata nel bando indetto dall'ASL concernente i requisiti generali di ammissione appare ambigua ed interpretabile anche nella direzione di escludere la partecipazione degli infermieri professionali appartenenti a Paesi terzi non membri dell'Unione europea.

Nella presa di posizione dell'UNAR viene richiamata la consolidata giurisprudenza che ha riconosciuto come gli infermieri extracomunitari debbono essere equiparati a quelli italiani e comunitari nell'accesso ai rapporti di pubblico impiego per effetto, oltrechè della generale condizione di parità di trattamento prevista per i lavoratori migranti regolarmente soggiornanti rispetto a quelli nazionali ex art. 2. c. 3 del T.U. immigrazione facente espresso riferimento alla Convenzione OIL n. 143/1975, anche dell'art. 27 del T.U. immigrazione riferito al permesso di soggiorno per lavoro infermieristico, il quale prevede nelle sue norme di attuazione una clausola di equiparazione con i cittadini italiani e comunitari nell'accesso ai rapporti a tempo indeterminato anche con le P.A. nei ruoli infermieristici. L'art. 40 c. 21 del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche, attuativo del richiamato art. 27 c. 1 lett. r) bis del D.lgs. n. 286/98, infatti stabilisce che "le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato,...". Appare dunque coerente sostenere che con l'art. 27 c. 1 lett. r) bis il legislatore abbia voluto prevedere per gli infermieri extracomunitari in possesso del diploma riconosciuto dal Ministero della Sanità una condizione di equiparazione a quelli di cittadinanza italiana ai fini anche dell'accesso agli impieghi pubblici.

6. Lettera di ASGI al Ministero dell'Istruzione sull'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE dal concorso per il reclutamento di personale docente

Discriminazione contraria alle norme del T.U. immigrazione e alla normativa UE.

*Il testo della lettera inviata dall'ASGI al Ministro dell'Istruzione in data 03 ottobre 2012 può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/lettera_asgi_miur_03102012.pdf
Lo schema del bando di concorso per il reclutamento dei docenti indetto dal Ministero dell'Istruzione, può essere scaricato al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/schema_bando_miurs_docenti.pdf*

Le antenne anti-discriminazioni dell'ASGI di Firenze e Roma, nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione Soros – Open Society, hanno inviato una lettera al Ministro dell'Istruzione e, per conoscenza al Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione e all'UNAR, lamentando l'esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri UE dal concorso recentemente indetto per il reclutamento di personale docente .

L'ASGI rileva come tale esclusione sarebbe incompatibile con il principio di parità di trattamento dei lavoratori migranti nell'accesso al lavoro di cui alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975, nonché con la normativa dell'Unione europea con riferimento a quelle categorie di cittadini di Paesi terzi protetti da principi di parità di trattamento (familiari di cittadini UE, soggiornanti di lungo periodo, rifugiati) di derivazione comunitaria.

L'ASGI ha dunque chiesto al Ministro dell'Istruzione di voler procedere alla modifica del bando.

7. Accesso degli stranieri al Pubblico impiego: alcuni Comuni del fiorentino esaminano la questione

A seguito delle azioni legali e degli interventi della locale antenna territoriale ASGI antidiscriminazioni.

Il testo della determinazione del Comune di Scandicci, n. 338 dd. 24.10.2012, può essere scaricato al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comune_scandicci.pdf

Il testo della lettera del Comune di Montespertoli, dd. 30.10.2012, può essere scaricato al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comune_montespertoli.pdf

A seguito dell'azione civile contro la discriminazione intrapresa dall'ASGI nei confronti del Comune di Scandicci (FI) per aver indetto un concorso per l'assunzione di personale disabile escludendo i cittadini extracomunitari dalla possibilità di parteciparvi, l'amministrazione comunale ha revocato il bando in autotutela, riservandosi di approfondire ulteriormente la questione . Con provvedimento del 18 ottobre c.a. il Tribunale di Firenze aveva provveduto, inaudita altera parte, a sospendere la redazione della graduatoria e all'udienza svoltasi in data 6 novembre l'amministrazione si è impegnata a comunicare le decisioni che assumerà a seguito della suddetta revoca. L'azione civile antidiscriminazione si è resa necessaria in quanto la richiesta di modifica del bando rivolta più volte dall'Antenna al Dirigente dell'Ufficio GEAPER è stata ritenuta "priva di fondamento".

Il responsabile risorse umane del Comune di Montespertoli, con una lettera dd. 30 ottobre 2012, ha assicurato che quanto prima verrà presentata una proposta di modifica del Regolamento della Giunta Comunale per estendere l'accesso alle procedure concorsuali indette dal Comune anche ai cittadini di Paesi terzi non membri dell'Unione europea, tranne nei casi di esclusione già previsti dalla legge per i cittadini UE .

Il Comune di Montespertoli era stato richiesto dall'Antenna territoriale antidiscriminazione ASGI di Firenze di modificare un concorso riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 68/99 per l'assunzione di un esperto amministrativo, indetto in data 15 ottobre c.a., eliminando il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, e di riaprire i termini per la presentazione delle domande, al fine di consentire la partecipazione dei lavoratori extracomunitari.

Il Comune di Montespertoli, non ha inteso accogliere la domanda dell'ASGI, paventando il rischio di non poter più assumere personale qualora venisse disposta la riapertura dei termini del concorso in

oggetto, in quanto le procedure di assunzione si sarebbero con ogni probabilità protratte oltre il 31 dicembre 2012, ma ha di fatto concordato sulla necessità di rivedere il “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione” che attualmente esclude i cittadini extracomunitari dalla possibilità di accedere al pubblico impiego al fine di garantire, nelle prossime procedure concorsuali, a tutte le persone, senza distinzione in base alla nazionalità, l’accesso ai concorsi indetti dal Comune.

8. Comune di Mondovì: Obbligatoria la verifica della conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri che intendono avviare un'attività commerciale
L'ASGI invia un parere al Sindaco, all'UNAR e all'AGCM evidenziando i profili discriminatori della delibera comunale.

Il parere dell'ASGI sulla delibera del Comune di Mondovì (CN) è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/mondovi_parere_asgi.pdf

Il testo della delibera del Consiglio Comunale di Mondovì dd. 21.03.2012, n. 27, è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/testo_delibera_comune_mondovi.pdf

Il testo del Regolamento di Polizia locale del Comune di Mondovì è reperibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/regolamento_polizia_locale_comune_mondovi.pdf

L’Antenna anti-discriminazioni ASGI di Torino ha inviato al Sindaco del Comune di Mondovì (prov. di Cuneo) e, per conoscenza, all’UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali) e all’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) un proprio parere sulla delibera approvata dal Consiglio Comune di Mondovì (n. 27 dd. 21.03.2012), con la quale è stata introdotta una norma nel Regolamento di polizia urbana che prevede un requisito obbligatorio di conoscenza adeguata della lingua italiana ai fini dell’avvio e dell’esercizio di attività economiche di commercio al dettaglio e/o somministrazione di alimenti e bevande da parte di cittadini stranieri, comunitari e non.

Il parere evidenzia i profili discriminatori della delibera, e l’evidente incompatibilità della medesima con le norme costituzionali, di diritto europeo e di diritto interno. L’ASGI ha chiesto pertanto al Sindaco del Comune di Mondovì di adoperarsi per l’abrogazione della norma.

Il parere è stato redatto avvalendosi anche della consulenza dell’avv. Fabio Spitaleri, dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea e Professore a contratto di diritto comunitario del mercato interno e della concorrenza dell’Università di Trieste, per la parte riguardante i profili di diritto dell’Unione europea.

9. A seguito dell’azione giudiziaria antidiscriminazione di ASGI e APN, il Comune di Boffalora Sopra Ticino (MI) revoca l’ordinanza in materia di iscrizione anagrafica degli stranieri

Revocata l’ordinanza che prevedeva controlli sistematici della polizia locale sugli stranieri che chiedevano l’iscrizione anagrafica.

L’ordinanza n. 15 dd. 26.10.2012 del Comune di Boffalora Sopra il Ticino può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comune_boffalora_ordinanza_15_2012.pdf

L’ordinanza n. 21 dd. 30/09/2008 del Comune di Boffalora Sopra Ticino, può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ordinanza_boffalora_21_2008.pdf

A seguito dell'azione giudiziaria anti-discriminazione promossa dinanzi al Tribunale di Milano da ASGI, Avvocati per Niente e da una cittadina straniera di nazionalità albanese, il Sindaco del Comune di Boffalora Sopra Ticino (prov. di Milano) in data 26 ottobre 2012 ha revocato l'ordinanza n. 21 che aveva emanato in data 30.09.2008 in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, e ha disposto la decorrenza dell'iscrizione anagrafica della ricorrente retroattivamente dalla data della richiesta, inizialmente negata, provvedendo anche al pagamento delle spese legali dei ricorrenti.

Con la nuova ordinanza (n. 15 dd. 26.10.2012), il Sindaco ammette la necessità di revocare l'ordinanza n. 21/2008 "al fine di ricondurre l'attività amministrativa in materia di iscrizione anagrafica a coerenza con i principi generali dell'ordinamento, oltre che della Costituzione e del diritto europeo".

I ricorrenti, con la loro azione giudiziaria, avevano infatti evidenziato come l'ordinanza del Sindaco di Boffalora Sopra Ticino del 2008 veniva in violazione di norme dell'ordinamento italiano ed europeo, in quanto, tra l'altro: a) interveniva indebitamente su una materia, l'iscrizione anagrafica, di stretta competenza legislativa statale; b) attribuiva indebitamente all'autorità di Polizia Locale poteri di accertamento della regolarità del soggiorno nel territorio italiano dei soggetti extracomunitari che la legislazione nazionale demanda unicamente ai competenti uffici statali e questo anche con riferimento agli stranieri ricongiuntisi con i propri familiari (*si veda Tribunale di Brescia, ordinanza n. 588/2011 in: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1559&l=it , Tribunale di Bergamo, ordinanza dd. 15 marzo 2011, in: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bergamo_ordinanza_15032011.pdf); c) introduceva nuovi requisiti ai fini di iscrizione anagrafica non previsti dalla legislazione nazionale primaria e secondaria di settore, quali ad es. il possesso del passaporto o documento equipollente, rendendo così impossibile l'iscrizione anagrafica dei rifugiati e titolari della protezione internazionale; d) subordinava l'iscrizione anagrafica del cittadino di altri Stati membri dell'Unione europea all'accertamento della rispondenza dell'alloggio a criteri igienico-sanitari, con questo introducendo requisiti assolutamente non previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di libera circolazione; e) prevedeva controlli preventivi all'iscrizione anagrafica del cittadino UE "o extraUE, in merito alle autodichiarazioni relative a requisiti reddituali ed alloggiativi, peraltro come già indicato non richiesti dalla legge, da effettuarsi sistematicamente a cura della Polizia locale, in violazione quindi dovrà del principio delle verifiche "a campione" sancito dalla normativa italiana e comunitaria; controlli aventi carattere discriminatorio, in quanto venivano previsti per i soli richiedenti di nazionalità straniera.*

Il ricorso trae origine dal diniego all'iscrizione anagrafica notificato dal Comune ad una cittadina albanese che era giunta in Italia a seguito di ricongiungimento familiare con il marito. Nonostante l'interessata avesse ottenuto dalla Questura il permesso di soggiorno per motivi familiari, il Comune di Boffalora Sopra Ticino le aveva negato la residenza anagrafica, in quanto aveva giudicato l'alloggio familiare 'incapiente' rispetto al numero di persone che vi abitavano.

La conclusione della vicenda illustra l'importanza di una capillare azione di contrasto a livello giudiziario nei confronti delle ordinanze discriminatorie degli enti locali. Questi ultimi, di fronte all'azione giudiziaria mossa nei loro confronti, sempre più frequentemente provvedono a revocare in autotutela i provvedimenti 'discriminatori' contestati, al fine di evitare le più gravi conseguenze che potrebbero derivare da un pronunciamento del giudice, quale l'ordine di pubblicare a proprie spese su un quotidiano nazionale il testo della decisione giudiziaria, ovvero l'ordine di risarcire i danni, anche non patrimoniali, subiti dal ricorrente.

10. L'inammissibilità del ricorso contro legge regionale sul welfare n. 16/2011, presentato dal Governo alla Corte costituzionale, non conferma la legittimità delle norme regionali.

Comunicato stampa di ASGI sulla pronuncia di inammissibilità del ricorso del Governo contro la legge regionale FVG n. 16/2011.

La registrazione video dell'udienza dinanzi alla Corte Costituzionale, tenutasi il 6 novembre scorso, è reperibile al link:

http://www.cortecostituzionale.it/documenti/udienze_pubbliche/up20121106/UP20121106_r10.00.mp4

Il testo del Comunicato stampa

L'ASGI apprende da notizie di stampa che durante l'udienza pubblica del 6 novembre di fronte alla Corte costituzionale sarebbe stato constatato che il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri a nome del Governo contro la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 30 novembre 2011, n. 16 in materia di prestazione di welfare è stato notificato fuori dai termini di 60 giorni prescritti dall'art. 127 della Costituzione e dalle leggi.

L'ASGI esprime stupore e rammarico per un errore così banale e grave che sarebbe stato commesso dagli uffici del Governo a proposito delle notifiche di un ricorso che invece conteneva giusti rilievi di carattere costituzionale.

In ogni caso è noto che ogni eventuale decisione di inammissibilità del ricorso ha una valenza meramente processuale e non costituisce in nessun modo una conferma della legittimità e della compatibilità della normativa regionale agli standard costituzionali e ai principi fondamentali del diritto dell'Unione europea.

L'ASGI ribadisce come, al contrario, la normativa regionale sul welfare che subordina l'accesso a prestazioni sociali e familiari ad un requisito di residenza biennale sul territorio regionale e, per i cittadini di Paesi terzi i quali non siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ad un aggiuntivo requisito di anzianità di soggiorno quinquennale in Italia, presenta palesi profili di incostituzionalità per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza in quanto finisce per escludere intere categorie di persone da benefici sociali che invece si prefiggono obiettivi di inclusione sociale o di promozione di valori universalistici quali quella della funzione genitoriale, della tutela della famiglia e dei minori. Inoltre la previsione di un requisito di anzianità di residenza sul territorio regionale ai fini dell'accesso a prestazioni di assistenza sociale pone un evidente ostacolo alla libera circolazione dei cittadini all'interno dello spazio comune europeo, con evidenti profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

L'ASGI ricorda che la vicenda non è affatto chiusa, sia perché l'eventuale pronuncia di inammissibilità del ricorso presentato dal Governo dinanzi alla Corte Costituzionale non impedisce che analoghe questioni di legittimità costituzionale sulle norme della legge regionale siano in futuro sollevate dai giudici durante qualsiasi giudizio in corso con un ricorso in via incidentale, sia perché ogni giudice deve sempre disapplicare direttamente qualsiasi norma nazionale (incluse quelle regionali) che sia incompatibile con le norme del diritto dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei cittadini di Stati membri.

L'ASGI continuerà a promuovere apposite azioni giudiziarie per tutelare i diritti dei cittadini, italiani, comunitari o di Stati terzi non membri dell'Unione europea, violati da norme regionali incostituzionali e discriminatorie attualmente in vigore nel FVG nell'accesso a prestazioni sociali quali l'assegno di natalità, la 'carta famiglia', il fondo locazioni.

Il Consiglio direttivo dell'ASGI
Il Presidente Lorenzo Trucco

La referente sez. reg. FVG ASGI
Avv. Anna Cattaruzzi

11. Admiral Insurance (gruppo EUI Limited) non differenzierà più le tariffe delle polizze RCAuto secondo la nazionalità dei contraenti

Soluzione extragiudiziale alla causa anti-discriminazione promossa da ASGI

Il testo del comunicato del gruppo EUI Limited dd. 23.10.2012 , può essere scaricato al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comunicato_eui_limited.pdf

La cittadinanza di appartenenza non sarà più tra i parametri utilizzati per definire il prezzo delle polizze assicurative RCAuto della compagnia Admiral Insurance Company Limited (Gruppo EUI Limited) . Lo ha reso noto la stessa società assicurativa, che nei mesi scorsi era stata chiamata in giudizio in una causa anti-discriminazione promossa da Asgi dinanzi al Tribunale di Roma, nell'ambito del progetto "Antenne territoriali contro le discriminazioni", promosso con il sostegno dell'Open Society Foundations. Dal maggio 2012 la società di intermediazione EUI Limited ha escluso il criterio della cittadinanza tra i fattori atti a diversificare la tariffa RC Auto, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione.

L'Asgi prende atto "con soddisfazione" della soluzione extragiudiziale cui si è pervenuti a seguito della decisione della compagnia di non applicare più il criterio della cittadinanza quale fattore attuariale per la definizione delle tariffe assicurative.

La scelta adottata dalla compagnia del gruppo EUI Limited segue analoghe decisioni assunte da altre compagnie assicurative a seguito delle azioni giudiziarie e di sensibilizzazione promosse da ASGI ed altre associazioni (*si vedano le conclusioni extra-giudiziali conciliative raggiunte con le compagnie assicurative Zurich e Quixa al link: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2057&l=it*) –

L'ASGI auspica che tali scelte vengano fatte proprie da tutte le compagnie che ancora utilizzano, nella formazione della tariffa, il criterio della cittadinanza, affinché si pervenga al più presto ad una omogeneità di comportamenti che garantisca il pieno rispetto del principio di uguaglianza e non discriminazione tra italiani e stranieri. A questo riguardo, è ancora pendente un procedimento giudiziario antidiscriminatorio promosso da ASGI dinanzi al Tribunale di Bologna nei confronti della compagnia assicurativa on-line Linear (Gruppo UNIPOL).

Un'indagine svolta dall'I.S.V.A.P. e trasmessa all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazione Razziale), l'Autorità nazionale anti-discriminazioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 10 gennaio 2012 aveva infatti evidenziato che il 25% del campione di compagnie assicurative esaminate allora applicava prezzi maggiorati in relazione alla "nazionalità" e per quanto attiene al fattore "residenza", alcune compagnie che applicavano maggiorazioni sulla nazionalità non tenevano conto della residenza mentre altre penalizzavano i cittadini stranieri, oltretutto sulla base del fattore "nazionalità", anche sul fattore "residenza". Alla luce delle risultanze di tale indagine, l'UNAR aveva adottato una raccomandazione generale auspicando che nei contratti RCA le compagnie assicurative applichino tariffe indipendenti dalla cittadinanza dei contraenti (*Raccomandazione generale allegata al repertorio n. 16 dd. 31 gennaio 2012, scaricabile al link: http://2.114.23.93/unar/_image.aspx?id=d765057e-4228-4625-b221-c9ea41fe6c4e&sNome=Raccomandazione%20UNAR%20Rep.%20n.%2016%20-%20tariffe%20differenziate%20polizze%20RCA.pdf*).

La questione dell'applicazione di tariffe differenziate su base di nazionalità nelle polizze assicurative RCA di talune compagnie era stata oggetto di una presa di posizione critica anche da parte della Commissione europea.

Con una lettera ufficiale inviata all'ASGI il 17 aprile 2012 (*disponibile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comm_europea_lettera17042012.pdf*) dal Capo Unità Assicurazioni e Pensioni della Direzione generale del Mercato Interno e dei Servizi- Istituzioni finanziarie, la Commissione europea aveva infatti affermato come appaia contraria al diritto dell'Unione europea la prassi seguita da alcune compagnie assicurative in Italia di includere la cittadinanza dell'assicurato tra i fattori attuariali nella definizione delle tariffe assicurative RC Auto, con conseguente applicazione di premi maggiorati per i contraenti di nazionalità stranieri, inclusi quelli appartenenti a taluni Paesi membri dell'UE.

Secondo la Commissione europea, il prevedere un criterio di cittadinanza nella definizione dei premi assicurativi «può rappresentare una restrizione discriminatoria della libertà di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiché la cittadinanza non ha (a differenza dell'esperienza di guida, ad esempio) un impatto sulla capacità di guida degli utenti e, quindi, non costituisce un fattore da prendere in considerazione nel calcolo dei premi assicurativi ».

Di conseguenza , secondo la Commissione europea, tale restrizione appare in violazione dell'art. 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea poiché «si ricava dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia che le libertà fondamentali del trattato si applicano, in linea di principio, nel caso di ostacoli alla libertà di fruire di prestazioni derivanti da misure adottate da un'autorità pubblica nonché dalle pratiche di taluni organismi privati». Al riguardo viene citata la sentenza della Corte di Giustizia europea nel caso *Angonese contro Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a.*, dd. 6 giugno 2000, causa C-281/98, punti da 32 a 36.

In secondo luogo, la Commissione europea rilevava che l'applicazione di tariffe differenziate RC auto su basi di nazionalità, qualora applicata anche nei confronti di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, viene in contrasto con l'art. 24 della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la quale prevede che i cittadini dell'Unione e i membri del loro nucleo familiari devono godere di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nel campo di applicazione del trattato. Tale direttiva ed il relativo principio di parità di trattamento sono stati recepiti nell'ordinamento italiano con l'art. 19 del d.lgs. n. 30/2007.

Infine, la Commissione europea sottolineava che il principio di parità di trattamento con i cittadini nazionali nell'accesso ai beni e servizi a disposizione del pubblico, inclusi i servizi assicurativi, deve trovare applicazione anche nei confronti dei cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003/CE in virtù della clausola contenuta nell'art. 11 comma 1 lett. f della direttiva medesima. Ne consegue che un cittadino di Paese terzo residente per lungo periodo in un Paese UE ai sensi della direttiva n. 109/2003/CE «ha diritto di essere trattato come un italiano avente lo stesso attestato di rischio storico, per quanto riguarda l'assicurazione dei veicoli a motore».

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Daniela Consoli, del Foro di Firenze e socia dell'ASGI.

Di seguito pubblichiamo il testo del comunicato stampa dell'ASGI

L'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.) e la società di intermediazione EUI Limited, parti nel procedimento civile diretto al contrasto delle discriminazioni collettive pendente presso il Tribunale di Roma,

giudizio un approfondito rapporto nel quale le due organizzazioni internazionali riconoscono il carattere discriminatorio del "campo" La Barbuta. Il rapporto dell'ERRC *«illustra la consistente criticità insita nelle politiche di segregazione delle comunità Rom. Si riporta il deterioramento constatato e i danni subiti dai Rom attraverso la segregazione abitativa in sistemazioni quali La Barbuta»*. Amnesty International denuncia invece *«come il campo de La Barbuta non sia conforme ai criteri per un alloggio adeguato, come definiti dal diritto internazionale, e costituisca segregazione residenziale»*.

Malgrado il governo Monti attraverso la *Strategia nazionale per l'inclusione di Rom, Sinti e Camminanti* abbia espressamente chiarito la *«necessità di superamento del modello dei campi per combattere l'isolamento e favorire percorsi di interrelazione sociale, pur nel rispetto delle consuetudini abitative dei rom e dei sinti»*, il Comune di Roma ha continuato la sua azione nel reiterare la creazione di spazi abitativi di grandi dimensioni, isolati dal rimanente spazio urbano e dedicati esclusivamente alle comunità rom attraverso la costruzione e l'assegnazione del «villaggio attrezzato» La Barbuta, destinato a ospitare 650 rom della capitale. Per tale ragione l'Associazione 21 luglio e l'ASGI (Associazione Studi Giuridici Sull'Immigrazione) hanno promosso negli scorsi mesi un'azione legale contro il Comune di Roma. All'interno del ricorso le due organizzazioni hanno cercato di dimostrare come il «villaggio attrezzato» La Barbuta debba considerarsi discriminatorio - e quindi illegittimo - già per il solo fatto di rappresentare una soluzione abitativa di grandi dimensioni rivolta a un gruppo etnico specifico e comunque priva dei caratteri tipici di un'azione positiva.

Deve infatti intendersi discriminatoria qualsiasi soluzione abitativa di grandi dimensioni diretta esclusivamente a persone appartenenti a una stessa etnia, tanto più se pensata, come nel caso dell'insediamento sito in località La Barbuta, in modo da ostacolare l'effettiva convivenza con la popolazione locale, l'accesso in condizione di reale parità ai servizi scolastici e socio-sanitari e situato in uno spazio dove è posta a serio rischio la salute delle persone ospitate al suo interno».

L' 8 agosto 2012, pronunciandosi sull'istanza cautelare, il Tribunale di Roma ha ritenuto che le circostanze esposte dalle due organizzazioni *«concorrano nel rendere verosimile il carattere discriminatorio delle attività di assegnazione degli alloggi presso il campo denominato Nuova Barbuta»* in quanto la realizzazione del nuovo "campo nomadi" esclude di fatto le comunità rom e sinte della capitale *«dalla possibilità di accesso a soluzioni abitative propriamente intese con l'effetto di determinarne, ovvero incentivarne, l'isolamento e la separazione dal restante contesto urbano e di comprometterne la pari dignità sociale»*. Il Tribunale di Roma, accogliendo la richiesta presentata dall'Associazione 21 luglio e dall'ASGI ha ordinato *«la sospensione delle procedure di assegnazione degli alloggi all'interno del villaggio attrezzato Nuova Barbuta fino alla definizione del procedimento sommario di cognizione»*.

Il 13 settembre 2012 lo stesso Tribunale, in diversa composizione, accogliendo il reclamo del Comune di Roma, ha annullato la precedente sospensiva, consentendo così il trasferimento delle comunità rom forzatamente sgomberate nel nuovo insediamento.

Nuova udienza è stata fissata dal giudice per il giorno 22 marzo 2013. In attesa della decisione del giudice, l'Associazione 21 luglio e ASGI confidano in un esito positivo dell'odierna udienza affinché per la prima volta in Europa venga confermato il "carattere discriminatorio" di un "campo nomadi", luogo ormai riconosciuto, anche a livello internazionale, come spazio di segregazione e di discriminazione su base etnica.

ALTRE NOTIZIE IN BREVE SULLE ATTIVITA' DELLE ANTENNE ANTIDISCRIMINAZIONI DELL'ASGI (Progetto finanziato dall'Open Society Foundations)

Firenze

- In data 28 novembre è stata inviata una segnalazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Firenze nonché alla Questura di Firenze per aver previsto quest'ultima differenti trattamenti per l'inserimento nella carta di soggiorno dei figli minori di 14 anni a seconda del fatto che il minore sia nato in Italia o all'estero.

In particolare, per quanto riguarda i primi, è stato previsto che l'inserimento debba avvenire tramite la presentazione del solo atto di nascita contenente le generalità complete di entrambi i genitori rilasciato dal Comune, mentre, per quanto attiene i minori nati all'estero, è altresì richiesta l'attestazione: *i)* del reddito disponibile e *ii)* d'idoneità dell'alloggio.

La Prefettura in data 6 dicembre ha risposto alla suddetta affermando la questione è di competenza della Questura pur rimanendo a disposizione per qualsiasi necessità vista la rilevanza della denuncia.

- In data 6 dicembre è stata inviata una missiva a due signore locatarie di un bene sito in Firenze per aver affisso, presso alcune sedi universitarie fiorentine, un avviso immobiliare di locazione escludendo, dalla possibilità di accedere al bene offerto, le persone non aventi la nazionalità italiana. Tale limitazione configura un comportamento discriminatorio perché posto in violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento sancito dall'art 43 comma 1 del Testo Unico sull'Immigrazione (d.lgs. n. 286/98) il quale, dopo aver introdotto nel nostro ordinamento una clausola generale di non discriminazione, al comma 2 lett. b), specifica la sussistenza di una discriminazione qualora allo straniero vengano rifiutati beni o servizi offerti al pubblico, ovvero gli vengano imposte condizioni più svantaggiose soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità. Per tale ragione è stato chiesto di ritirare immediatamente l'annuncio o di rettificare lo stesso.

- Nell'interesse di un cittadino marocchino lungo soggiornante in Italia ed iscritto nell'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici non vedenti ai sensi dell'art. 8, comma 1-2 della legge n. 68/99 è stata inviata una missiva alla Provincia di Firenze Direzione Politiche del Lavoro - Centro per l'Impiego di Firenze perché non avrebbe provveduto ad iscriverlo alla graduatoria prevista ai fini del collocamento mirato in quanto cittadino extracomunitario.

Roma

- In data 14.11.2012, l'Antenna di Roma ha inviato una lettera al rappresentante legale della FI.PI.DA.BI. srl -società addetta alla gestione del Villaggio Attrezzato sito in Via Cesarina n. 2 – evidenziando i profili discriminatori delle modalità di erogazione dei servizi dati in gestione alla suddetta società. Con missiva del 22.11.2012, la FI.PI.DA.BI. srl ha risposto negando i fatti che gli venivano contestati. A seguito di ciò, il 04.12.2012, l'UNAR ha inviato una lettera al Vicesindaco di Roma rappresentandole la gravità della situazione in cui versano i cittadini rom del Villaggio di Via Cesarina e auspicando in un suo autorevole intervento volto a ripristinare condizioni di vita sostenibili per le persone che abitano l'insediamento.

- In data 16.11.2012, l'Antenna di Roma ha inviato una lettera/mail alla portavoce del Comitato Baracca Italia invitandola ad eliminare dal sito internet del Comitato (www.baraccaitalia.com) tutte le affermazioni dirette a diffondere uno stereotipo negativo degli appartenenti alla comunità Rom e a stigmatizzarne negativamente l'intera comunità rom. Nella missiva, l'ASGI si è

riservata di intervenire con un' azione giudiziaria antidiscriminazione al fine di ottenere una sentenza di condanna che rimuova gli effetti discriminatori prodotti dal Comitato nei confronti della comunità Rom.

- In data 12.12.2012, l'Antenna di Roma ha inviato una lettera al Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura per aver indetto 12 concorsi (reperibili al seguente link:http://sito.entecra.it/portale/cra_elenco_lavori.php?lingua=IT&tipo=bando&access_flag=0) prevedendo tra i requisiti per la partecipazione quello della cittadinanza italiana o comunitaria.

NORMATIVA ITALIANA

1. Accordo di integrazione, istruzioni operative su formazione dello straniero e crediti per la conoscenza dell'italiano

Diramata una circolare del dipartimento Libertà civili e Immigrazione che specifica le forme di raccordo tra istituzioni scolastiche, prefetture e consigli territoriali per l'immigrazione relativamente alle sessioni di formazione civica e informazione e al test per i crediti legati alla conoscenza della lingua italiana

Il testo della circolare e tutta la documentazione sull'Accordo di integrazione possono essere scaricate dal sito del Ministero dell'Interno: http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stamp/notizie/immigrazione/fondo_europeo_integrazione/2012_11_08_circolare_istruzioni_accordo_Interno_Istruzione_su_Accordo_Integrazione.html_508307765.html

Il dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo, fornisce in una circolare (n. 6831 del 6 novembre) le istruzioni operative per l'attuazione dell'Accordo quadro tra il ministero dell'Interno e il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 agosto 2012 - allegato allo stesso documento - relativo all'Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato (decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011).

Il documento specifica le forme di cooperazione e raccordo tra le prefetture, i consigli territoriali per l'immigrazione e le istituzioni scolastiche sede dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti dove si svolgono le sessioni di formazione civica e informazione che lo straniero firmatario dell'Accordo di integrazione deve frequentare per conoscere i principi costituzionali e l'organizzazione delle istituzioni pubbliche italiane.

Le sedi di questi Centri permanenti devono essere individuate dalle prefetture e dagli uffici scolastici regionali competenti attraverso protocolli di intesa, dei quali la circolare fornisce lo schema. Alla circolare è allegata anche la tabella riepilogativa dei costi standard delle sessioni di formazione. Sempre a proposito delle sessioni, sono specificate le condizioni per 'equiparare' loro, ai fini previsti dall'Accordo di integrazione, i corsi di integrazione linguistica e sociale e i corsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Nel documento vengono poi indicati i compiti degli sportelli unici per l'immigrazione riguardo le modalità di accertamento del livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita

civile in Italia da parte dello straniero, il tutto finalizzato all'assegnazione dei relativi crediti e al 'pieno raggiungimento della soglia di adempimento' (articolo 6, comma 5, lettera a, del dPR 179/2011).

La circolare prende in considerazione anche il ruolo dei consigli territoriali per l'immigrazione istituiti presso le prefetture. Questi organismi devono promuovere 'progetti pilota di informazione' per l'integrazione linguistica e sociale previsti dall'Accordo quadro Interno-Istruzione per potenziare l'offerta formativa relativa all'Accordo di integrazione. Questi progetti pilota possono essere realizzati tramite i Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, e rientrano tra le iniziative che possono concorrere ai finanziamenti del Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi.

2. Carta Blu UE : chiarimenti sulle modalità di riconoscimento delle qualifiche professionali

Diramata dal Ministero dell'Interno una nota esplicativa e il relativo modulo di richiesta.

Il testo della circolare del Ministero dell'Interno dd. 7.12.2012 è scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_2012_7dic_carta_blu_circolare.pdf

Come è noto, il decreto legislativo n. 108 del 28 giugno 2012, dando attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati, ha introdotto, nell'ambito del Testo Unico sull'immigrazione, l'articolo 27 quater il quale prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote (vale a dire in ogni periodo dell'anno e senza che vi siano limiti numerici fissati con i decreti flussi).

Ai sensi di tale disposizione vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso:

- di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall' autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore. La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei "livelli 1 e 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011"(rinvenibili nel sito <http://cp2011.istat.it/>).

Il requisito del riconoscimento è richiesto solo per la qualifica professionale e non anche per il titolo di studio.

- limitatamente all'esercizio delle professioni regolamentate, dei requisiti previsti dal decreto legislativo n. 206/2007.

La circolare del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2012, chiarisce, in primo luogo, che ai fini del riconoscimento delle professioni regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande le autorità indicate all'articolo 5 di tale decreto (a titolo esemplificativo: Ministero per la Salute per le professioni sanitarie; il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività che riguardano il settore sportivo).

La materia, oltre che dal D.lgs. n. 206/2007, è regolata dall'articolo 49 del D.P.R. n. 334/2004. Relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate (ovvero qualifiche professionali superiori non comparabili ad una qualifica professionale regolamentata in Italia), lo straniero, o anche la società che intende assumerlo, dovrà presentare apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, Direzione Generale per l'Università, lo Studente e il diritto alla Studio Universitario, Ufficio IX – Piazza J.F. Kennedy, n. 20, 00144 Roma, utilizzando l'apposito modello allegato alla circolare.

Alla domanda, nella quale dovrà essere indicata l'attività lavorativa qualificata che lo straniero intende svolgere in Italia, vanno allegati:

- Copia autenticata del titolo di studio;
- Copia autenticata del titolo di studio estero tradotto e legalizzato con allegata dichiarazione di valore;
- Copia autenticata, tradotta e legalizzata, del piano di studi compiuti, esami superati e relativa votazione.

Fonte : *Integrazione.migranti.gov.it*

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

1. Diritto anti-discriminatorio: L'esclusione dalle assunzioni dei lavoratori iscritti alla FIOM a Pomigliano costituisce una discriminazione per motivi di "convinzioni personali" vietata dalla direttiva europea n. 2000/78

Ordinanza della Corte di Appello di Roma.

L'ordinanza della Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, dd. 19.10.2012, può essere scaricata al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_roma_19102012.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Roma, sez. lavoro, dd. 21.06.2012, è scaricabile al link: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_roma_ord_21062012.pdf

Con l'ordinanza depositata il 19 ottobre 2012, la Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, ha respinto l'appello presentato da Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a. contro l'ordinanza emanata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 21 giugno 2012 (Sez. III lavoro, ord. dd. 21.06.2012 (n. 76477/12)) , con la quale veniva dichiarata la natura di discriminazione collettiva dell'esclusione dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano iscritti alla FIOM in quanto basata sulle loro convinzioni personali e dunque in contrasto con il d.lgs. n. 216/2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/78.

L'ordinanza del Tribunale di Roma e quella della Corte di Appello di Roma, sebbene riguardanti un fattore di discriminazione diverso dagli elementi nazionali o etnico-razziali o religiosi, che caratterizzando solitamente i comportamenti e le fattispecie discriminatorie a danno degli immigrati, sono suscettibili di offrire chiavi interpretative utili, di natura sostanziale e processuale, anche in relazione alla tutela antidiscriminatoria garantita dalla direttiva europea n. 2000/43 e relativa normativa italiana di recepimento. Questo in relazione innanzitutto al principio del bilanciamento dell'onere probatorio nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione, che è comune ad entrambe le direttive (2000/78 e 2000/43).

Le disposizioni delle direttive europee, infatti, contengono un principio di bilanciamento o di attenuazione dell'onere della prova nei procedimenti di tutela anti-discriminatori. L'art. 8 della direttiva n. 43/2000 (art. 10 nella direttiva 2000/78) stabilisce che "gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio di parità di trattamento, espongono, dinanzi ad un tribunale (...), fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione della parità di trattamento".

Tale principio di bilanciamento dell'onere probatorio nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione è stato definitivamente sancito con l'approvazione del d.lgs. n. 150/2011 ove è stato previsto che le controversie in materia di discriminazione ai sensi dell'art. 44 del T.U. immigrazione, dell'art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, dell'art. 4 del d.lgs. n. 216/2003, dell'art. 3 della legge 1.03.2006, n. 67 e dell'art. 55-quinquies del d.lgs. 11.04.2006, n. 198 sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 e ss. del c.p.c. e « quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione » (art. 28 c. 4 d.lgs. n. 150/2011).

La decisione sui lavoratori FIOM a Pomigliano costituisce il primo caso di giurisprudenza relativo al richiamo ad elementi statistici quale agevolazione probatoria, successivo al d.lgs. n. 150/2011, anche se riferito ad una situazione di discriminazione su basi di appartenenza sindacale ricondotta alla fattispecie della discriminazione fondata sulle 'convinzioni personali' ex direttiva europea n. 2000/78. Nel caso in specie, il giudice del lavoro del Tribunale di Roma ha applicato il principio del bilanciamento dell'onere probatorio, accogliendo quale evidenza "prima facie" di discriminazione, il dato statistico apportato dal sindacato per cui apparivano infinitesimali le probabilità che fosse solo casuale che su 1893 lavoratori assunti dalla FIAT su un bacino di 4367, non fosse stato assunto nessuno dei 382 componenti dell'elenco degli iscritti FIOM, anche alla luce di una simulazione statistica evidenziante che in caso di selezione casuale, le possibilità che nessuno degli iscritti FIOM potesse essere stato selezionato per l'assunzione ammontavano ad una su dieci milioni. Non ritenendo che la parte convenuta fosse stata in grado di confutare con argomenti convincenti tale "presunzione" di discriminazione, il giudice aveva accolto il ricorso della FIOM, accertando il carattere discriminatorio basato sulle convinzioni personali delle assunzioni praticate dalla Fabbrica Italia di Pomigliano.

La Corte di Appello di Roma, con l'ordinanza dd. 19.10.2012, ha confermato la corretta lettura offerta dal giudice di prime cure, ribadendo che le norme originarie dalle direttive europee "non fondano una vera e propria inversione dell'onere probatorio", bensì solo "un'agevolazione in favore del soggetto che si ritiene danneggiato e che potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà a dimostrare l'esistenza degli atti discriminatori". Quindi, proseguono i giudici della Corte di Appello, "i dati statistici non devono necessariamente avere le caratteristiche di scientificità tali da poter assurgere ad autonoma fonte di prova" perchè "l'onere del ricorrente si esaurisce nell'elencazione di una serie di circostanze di fatto tali da dimostrare la sussistenza effettiva di una differenziazione di trattamento" ovvero "una situazione di potenziale discriminazione, alla quale può essere contrapposta la dimostrazione di controparte della liceità della disparità di trattamento, in quanto fondata su circostanze ed elementi diversi ed estranei da quelli per i quali la legge vieta le diverse ipotesi di discriminazioni". Nel caso specifico, la Corte di Appello di Roma rileva che la FIP (Fabbrica Italiana Pomigliano) non ha fornito un'adeguata ed idonea prova contraria, non essendo riuscita a dimostrare che l'obiettivo mancata assunzione di personale aderente alla FIOM sia stata ricollegata a situazioni di fatto ed obiettive diverse dall'adesione sindacale dei lavoratori.

I giudici della Corte di Appello di Roma hanno inoltre respinto l'argomentazione della FIP, secondo cui la mancata assunzione di personale aderente alla FIOM, non costituirebbe una violazione del diritto antidiscriminatorio europeo, in quanto la direttiva n. 2000/78 include una 'clausola derogatoria' al divieto generale di non discriminazione, quando il credo religioso o le convinzioni personali costituiscono un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, in funzione della natura dell'attività lavorativa e del contesto in cui viene esercitata (art. 4 par. 1). I giudici della Corte di Appello di Roma sottolineano che tale clausola, essendo derogatoria ad un principio generale che fonda un diritto fondamentale, quale quello all'eguaglianza e alla non-discriminazione, deve essere interpretata restrittivamente, per cui la clausola potrà essere legittimamente invocata solo se risponde ad un'esigenza reale ed obiettiva del datore di lavoro non collegabile al fattore 'protetto' medesimo, e rispondente a principi di proporzionalità ed adeguatezza. Nel caso in questione, i giudici della Corte di Appello concludono invece che "la circostanza esimente dedotta dalla FIP integra di per sé una discriminazione ed è perciò del tutto inidonea a giustificare la discriminazione attuata per il suo stesso tramite".

Di rilevanza generale, anche la parte dell'ordinanza che riguarda i poteri del giudice atti a rimuovere gli effetti anche collettivi della discriminazione. I giudici della Corte di Appello di Roma respingono il ricorso di FIP, secondo cui l'ordine del giudice di assunzione di un certo numero di lavoratori iscritti alla FIOM, violerebbe i principi di libertà di iniziativa economica e di autonomia contrattuale. Secondo i giudici, infatti, tali principi, oltretutto non assoluti, devono trovare un giusto bilanciamento con la garanzia di effettività del diritto a non essere discriminati oggi disciplinata dall'assetto normativo previsto dal d.lgs. n. 216/2003 così come modificato dall'art. 28 d.lgs. n. 150/2001. Da tale principio di effettività della tutela antidiscriminatoria, che discenda dal dettato europeo, ne deriva l'ampio potere attribuito al giudice di "eliminare l'effetto discriminatorio rendendo così tangibile la garanzia di tutela dei soggetti danneggiati attraverso misure di risarcimento del danno in forma specifica", tali da incidere anche sull'autonomia contrattuale delle parti, incluso dunque l'obbligo dell'assunzione, da attuarsi pure in forma nominativa per i 19 ricorrenti individuali, per i quali la FIOM è ricorsa in giudizio in nome e per conto a tutela degli interessi dunque individuali ai sensi dell'art. 5 c. 1 d.lgs. n. 216/2003, accanto al ricorso collettivo, presentato invece ai sensi dell'art. 5 c. 2 d.lgs. n. 216/2003 (da qui l'accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla FIOM). Dall'accertamento della natura discriminatoria proibita del comportamento di FIP e dalla constatazione delle prerogative del giudice di ordinare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, deriva l'ordine impartito dai giudici di appello di Roma alla FIP di predisporre entro 180 giorni un piano di assunzione di 126 lavoratori da selezionare nell'ambito di quelli affiliati alla FIOM al momento della presentazione del ricorso.

Su un unico punto, i giudici della Corte di Appello di Roma hanno accolto l'appello proposto dalla FIP: quello del risarcimento del danno non patrimoniale disposto dal giudice di prime cure a favore dei 19 ricorrenti individuali "in conseguenza dell'alterazione dello stato psicologico determinata dal legittimo timore della mancata assunzione a fronte dell'oggettiva discriminazione della categoria di appartenenza". Secondo i giudici di appello, è necessario che il danno, per poter essere risarcito anche con criterio equitativo, sia provato, non risultando sufficienti allegazioni vaghe circa il concreto pregiudizio subito.

L'ordinanza della Corte di Appello di Roma, inoltre, si sofferma sulla differenziazione delle forme di tutela antidiscriminatorie previste dallo Statuto dei Lavoratori con quelle di cui alla normativa di recepimento della direttiva europea n. 2000/78. L'art. 15 dello Statuto dei lavoratori prevede la sanzione della nullità di qualsiasi patto o atto discriminatorio per motivi sindacali, motivi politici, religiosi, razziali, di lingua o di sesso o in base all'handicap, all'età, all'orientamento sessuale e alle convinzioni personali. Accanto alla tutela ordinaria ex art. 414 c.p.c. (risarcitoria o ripristinatoria), la previsione di cui al d.lgs. n. 150/2011 fonda la possibilità di una speciale tutela attraverso il rito civile

sommario di cognizione, mentre la speciale tutela ex art. 28 Statuto dei Lavoratori relativa alla repressione della condotta antisindacale può essere azionata solo nelle ipotesi in cui il sindacato faccia valere un interesse proprio e non dei singoli lavoratori discriminati. I giudici di appello di Roma hanno pertanto respinto l'argomentazione della parte appellante secondo cui il ricorso della FIOM doveva essere ricondotto alle previsioni della tutela contro la condotta antisindacale di cui all'art. 28 L. 300/70, con conseguente competenza territoriale del giudice secondo il luogo di domicilio del convenuto anziché del ricorrente, così come invece previsto dal d.lgs. n. 150/2011.

Ugualmente i giudici della Corte di Appello di Roma hanno confermato la tesi del giudice di prime cure, secondo cui "nell'ambito della categoria delle convinzioni personali caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica, può essere ricompresa anche la discriminazione per motivi sindacali, con il conseguente divieto di realizzare una disparità di trattamento o un pregiudizio in ragione dell'affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali" e l'ammissibilità del ricorso anti-discriminazione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 150/2011.

La pronuncia della Corte di Appello di Roma appare dunque molto importante perché coinvolge quasi tutti i più importanti aspetti della normativa (europea ed italiana) contro le discriminazioni, analizzando questioni che sono di cruciale importanza nell'analisi di qualsiasi forma di discriminazione (dunque anche quelle fondate sull'elemento etnico-razziale e religioso che possono interessare la popolazione immigrata).

NEWS ITALIA

1. Rinviata alla Corte Costituzionale la legge della Provincia autonoma di Trento sulla tutela delle persone non autosufficienti

Secondo il PCM l'anzianità di residenza per l'accesso all'assegno di cura e l'esclusione degli stranieri non lungosoggiornanti violano i diritti fondamentali.

Il testo del ricorso per legittimità costituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 131 dd. 4 ottobre 2012, può essere scaricato al link:

<http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7919&Start=0>

Con ricorso n. 131 dd. 4 ottobre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale l'art. 9, co. 1 della l. prov. della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 24 luglio 2012, recante «Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria». Con detta norma, la Provincia autonoma di Trento ha subordinato il diritto all'«assegno di cura», da parte delle persone non autosufficienti, al requisito della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, ha condizionato tale beneficio al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Secondo il governo italiano, tale normativa della Provincia autonoma di Trento si colloca in violazione con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., nonché con il diritto alla libera circolazione e alla non discriminazione dei cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, configurando quindi una violazione dell'art. 117, primo comma della Cost., ed eccedendo quindi dalla competenza legislativa esclusiva in materia di «assistenza e beneficenza pubblica» attribuita alla Provincia autonoma di Trento dall'art. 8, n. 25, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), nonché dalla competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Richiamandosi alla sentenza della Corte Cost. n. 40/2011, l'Avvocatura dello Stato rileva come la normativa della Provincia autonoma di Trento introduca nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno tre anni) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona non autosufficiente in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale.

Ugualmente, il ricorso del Governo afferma che la norma della Provincia autonoma di Trento costituisce inoltre una misura restrittiva delle libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari previste dall'art. 21, n. 1, del TFUE, in quanto il requisito della residenza per un periodo così prolungato eccede quanto necessario al raggiungimento del legittimo obiettivo di preservare l'equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale mediante la previsione di un collegamento tra il richiedente la provvidenza e l'ente competente alla sua erogazione.

Il ricorso rammenta la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, con la sentenza *Stuart* C-503/09 e la sentenza *D'Hoop* C-224, nelle quali è stata affermata la «non rappresentatività» del requisito della residenza per ottenere una prestazione per inabilità e l'«eccedenza temporale» dei «tre anni continuativi», ritenuta restrittiva della libertà di circolazione e discriminatoria rispetto ai cittadini nazionali.

Con riferimento all'esclusione dalla provvidenza dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ma non titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all'art. 9 d.lgs. n. 286/98 (direttiva n. 2000/43), il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorda la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 306/2008, n. 187/2010, n. 61/2011) che ha rimarcato come non sia ammissibile la discriminazione dei cittadini stranieri con riferimento a prestazioni attinenti alla disabilità, e che quindi mirano alla tutela del diritto fondamentale alla salute, come tale spettante a tutti senza distinzioni.

RAPPORTI E DOCUMENTI

1. FRA- Agenzia europea per i diritti fondamentali, Access to Justice in cases of discrimination in the EU – Steps to further equality (“L'accesso alla giustizia nei casi di discriminazione nell'Unione europea. Passi per rafforzare l'equaglianza”), dicembre 2012

Il testo integrale del rapporto (in lingua inglese) è scaricabile al link:
<http://fra.europa.eu/en/publication/2012/access-justice-cases-discrimination-eu-steps-further-equality>

Il principio di non-discriminazione è fermamente stabilito nell'Unione Europea (UE) e la legislazione prevede disposizioni in materia di accesso alla giustizia. Il rapporto esamina il processo di ricerca di soluzioni in caso di discriminazione. Esso fornisce una dettagliata analisi di ciò che gli organi degli Stati membri dell'UE che si occupano di casi di discriminazione possono compiere per dare sostegno alle possibili vittime di discriminazioni e offrire loro la possibilità di un risarcimento. Il rapporto esamina i fattori che ostacolano rimedi efficaci, come ad esempio la complessità del sistema di reclami, che scoraggiano le persone e finiscono per rafforzare i sentimenti di impotenza delle vittime.

La ricerca conclude mette in risalto il fatto che possono meglio consentire l'accesso a rimedi efficaci, come ad esempio la consulenza legale. Nell'affrontare questi problemi, l'accesso alla giustizia è inteso in senso lato. Per evidenziare i vari modelli di accesso alla giustizia nei casi di discriminazione in tutta l'UE, otto Stati membri sono stati selezionati per un esame più approfondito: Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Italia e Regno Unito. Oltre alla diffusione geografica, questa selezione presenta una gamma di sistemi che divergono tra loro in rapporto alla storia, struttura, dimensioni e ai livelli istituzionali. Il rapporto analizza come gli aspetti migliori di ciascuna esperienza nazionale possano essere esportati anche negli altri Paesi dell'Unione europea.

2. FRA- Agenzia europea per i diritti fondamentali, Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims' rights (Rendere visibili i crimini di odio nell'Unione europea: riconoscere i diritti delle vittime), novembre 2012.

Il testo del Rapporto può essere scaricato in lingua inglese al link:
<http://fra.europa.eu/en/publication/2012/making-hate-crime-visible-european-union-acknowledging-victims-rights>

Il crimine generato dall'odio è una realtà quotidiana in tutta l'Unione europea (UE), due nuovi report dell'Agenzia europea dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) lo confermano. La violenza e i reati causati dal razzismo, la xenofobia, l'intolleranza religiosa o la disabilità, l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona sono tutti esempi di reati generati dall'odio, che non solo danneggiano le vittime della violenza, ma si ripercuotono anche sugli impegni dell'UE per la democrazia e i diritti fondamentali di uguaglianza e non discriminazione.

Per combattere i crimini generati dall'odio, l'UE e i suoi Stati membri devono rendere tali reati più visibili e assicurare i responsabili alla giustizia. Occorre una maggiore volontà politica da parte dei responsabili delle decisioni per contrastare pregiudizi diffusi contro certi gruppi e risarcire i danni arrecati. Le vittime e i testimoni devono pertanto essere incoraggiati a segnalare tali crimini e si dovrebbe adottare una legislazione, a livello UE e nazionale, che obblighi gli Stati membri a raccogliere e pubblicare dati sui reati generati dall'odio. In questo modo si riconoscerebbero le vittime di tali reati, in linea con i requisiti derivanti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Per assicurare meglio i trasgressori alla giustizia, i legislatori dovrebbero anche prendere in considerazione pene maggiori per i crimini generati dall'odio, per sottolinearne la gravità, mentre le sentenze dei tribunali dovrebbero affrontare il problema dei pregiudizi pubblicamente, mettendo in chiaro che tali reati conducono a pene più severe.

Un nuovo rapporto della FRA dal titolo Making hate crime visible in the European Union: acknowledging victims' rights (Rendere visibili nell'Unione europea i crimini generati dall'odio: il riconoscimento dei diritti delle vittime) delinea un approccio ai reati generati dall'odio dalla prospettiva dei diritti fondamentali ed offre un'analisi comparativa dei meccanismi di raccolta di dati ufficiali su tali reati negli Stati membri dell'UE. Essa mette in evidenza le sfide inerenti la registrazione di reati generati dall'odio ed esamina in che modo è possibile ampliare il campo di applicazione della raccolta di dati ufficiali al fine di consentire agli Stati membri di adempiere gli obblighi nei confronti delle vittime di questo tipo di reati.

3. EWSI European Web site on integration, Access to Citizenship, Migration Policy Group.

Il rapporto in lingua inglese è scaricabile dal sito web:
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=364

Il 20 novembre scorso è stata pubblicata la terza parte del rapporto EWSI “**Accesso alla cittadinanza per le persone di Stati terzi**”, curato dal Migration Policy Group, responsabile del portale della Commissione “European European Web Site on Integration”. Il sito si propone di migliorare l’efficacia delle pratiche e delle politiche di integrazione all’interno dell’Unione Europea, attraverso una maggiore condivisione di strategie e buone prassi: proprio per questo, il MPG redige i rapporti “Special Features”, che vogliono creare un legame tra le informazioni contenute nel sito dell’EWSI e le novità e gli aggiornamenti presenti, dando inoltre maggiore diffusione e visibilità alle informazioni rilevanti.

Questa parte del rapporto Special Features, che arriva dopo le tematiche “I migranti e il volontariato” e “Il ricongiungimento familiare”, è concentrata sull’accesso alla cittadinanza, tema sempre più frequente all’interno dei dibattiti politico-sociali dei Paesi dell’Unione Europea, oltre che argomento particolarmente discusso durante le recenti campagne elettorali. Interessante comparare le politiche nazionali dei diversi Paesi europei, fra cui l’Italia – 19° in Europa per concessione di cittadinanza, in materia di accesso alla cittadinanza (nel 2009 appena l’8% di tutte le cittadinanze concesse in Europa sono state date dal nostro Paese). Negli ultimi cinque anni, la maggior parte dei Paesi ha modificato le proprie politiche di accesso alla cittadinanza, includendo spesso lo ius soli, l’Italia è uno dei pochi Paesi a non aver cambiato nessuno aspetto (ma il rapporto cita la campagna “L’Italia sono anch’io”).

Fonte: *Cronache di ordinario razzismo.org*

4. Roma Education Fund, Rapporto di ricerca su “Processi di inclusione dei Rom in Italia: azioni e strategie nazionali per il diritto allo studio e l’occupazione”

È stato presentato il nuovo Roma Education Fund, il primo rapporto di ricerca su “Processi di inclusione dei Rom in Italia: azioni e strategie nazionali per il diritto allo studio e per l’occupazione”. Chi vuole può scaricarlo in versione italiana da: http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/report_ref_italian.pdf
Questo report è stato prodotto dalla Dr. Monica Rossi, coordinatrice della ricerca e dal professor Roberto De Angelis dell’Università di Roma “Sapienza” sulla base della ricerca di sfondo e di terreno condotta dal REF in Italia, in cooperazione con Romni Onlus, Popica Onlus ed Arci Nazionale Immigrazione. La consulente REF Kari Smith ha fornito la sua assistenza nell’analisi delle trascrizioni delle interviste e nei commenti al Report. Anche lo staff del Roma Education Fund ha fornito commenti sul progetto e sulla ricerca stessa, e con il sostegno alla parte fiscale ed amministrativa del progetto. Tre ONG italiane (Romni Onlus, Popica Onlus ed ARCI Nazionale Immigrazione) componevano il gruppo di ricerca di terreno.

LIBRI, RIVISTE E MATERIALI DI STUDIO

1. W. Citti, *Le categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell’UE protetti dal principio di parità di trattamento di cui al diritto dell’Unione europea (familiari di cittadini UE, lungo soggiornanti, accordi di associazione euro-mediterranei). Spunti e problematiche di attualità rispetto al diritto interno italiano e prospettive verso un nuovo concetto di “cittadinanza europea”, studio a cura di Walter Citti, Consulente legale, Servizio ASGI di supporto giuridico contro le*

discriminazioni, scaricabile on-line dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/studio_citti_diritto_ue.pdf

2. Matteo Gnes, *Oltre la cittadinanza nazionale ? L'accesso alla funzione pubblica dei cittadini stranieri*, in *Immigrazione.it*, n. 179 Rivista professionale on-line di scienze giuridiche e sociali, scaricabile dal sito web: <http://www.immigrazione.it> (previo abbonamento).

3. European Anti-discrimination Law Review Issue No. 15

Issued on November 2012.. European Anti-discrimination Law Review is a bi-annual publication prepared by the European Network of Legal Experts in the non-discrimination field with Human European Consultancy and MPG (eds.).

No.15 European Anti-Discrimination Law Review – English version – can be downloaded at the link: http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=358

The fifteenth edition of the bi-annual European Anti-Discrimination Law Review, available in English has been published. The Law Review provides an overview of the latest developments in European anti-discrimination law and policy, reflecting as far as possible the state of affairs as of 15 June 2012.

In this issue:

- Strategically litigating equality – reflections on a changing jurisprudence by Andrea Coomber
- Getting it right the wrong way? The consequences of a summary judgement: the Meister case by Lilla Farkas
- Court of Justice of the European Union Case Law Update
- European Court of Human Rights Case Law Update
- European Committee of Social Rights Update
- National Legal Developments

4. Luciana Goisis, *Omofobia e diritto penale: profili comparatistici*, in “*Diritto Penale Contemporaneo*”, disponibile on line al link: http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/23-/-/1870-omofobia_e_diritto_penale__profili_comparatistici/

FORMAZIONE, SEMINARI E CONVEGNI

Milano- Seminario di formazione ASGI

I materiali del Seminario di formazione ASGI per avvocati, consulenti legali, operatori sociali e del volontariato: LA TUTELA DALLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA NAZIONALITA', SUL FATTORE ETNICO-RAZZIALE E/O SUL CREDO RELIGIOSO. Il diritto antidiscriminatorio

italiano ed europeo: Aspetti sostanziali e processuali. Milano, 30 nov.- 1 dic. 2012, Sala "Grandi" della CISL prov. di Milano, via A. Tadino, 23 - Milano.

Le slides relative alla relazione di Alessandra Lang, Università di Milano: "Divieto di discriminazioni nel diritto dell'Unione europea" (scaricabili al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/slides_lang_seminario_milano_301112.pdf)

Le slides relative alla relazione di Antonio Viscomi, Università di Catanzaro: "Licenziamento discriminatorio ed organizzazioni di tendenza" (scaricabili al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/slides_viscomi_seminario_milano_301112.pdf)

Le slides relative alla relazione di Alberto Guariso, Foro di Milano: "L'azione giudiziaria anti-discriminazioni. Profili processuali" (scaricabili al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/slides_guariso_seminario_milano_301112.pdf)

Le slides relative alla relazione di Giulia Dossi, Tribunale di Voghera: "I poteri del giudice nell'azione giudiziaria anti-discriminazioni" (scaricabili al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/slides_dossi_seminario_milano_301112.pdf)

Le slides relative alla relazione di A. Casadonte, Trib. di Reggio Emilia : "Il risarcimento del danno nell'azione giudiziaria anti-discriminazioni". (scaricabili al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/slides_casadonte_seminario_milano_011212.pdf)

Sintesi della relazione di Walter Citti: "I test situazionali come strumento di prova della discriminazione" e materiali di documentazione (scaricabili al link:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/test_situazionali_seminario_milano_010112.pdf)

Il Seminario è stato organizzato nell'ambito del progetto finanziato dalla Fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, tel. – fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, www.asgi.it ; ASGI sede amministrativa: via S. Francesco d'Assisi, 39 – 33100 Udine – Tel. Fax: 0432507115.